



## **Decreto Dirigenziale n. 45 del 20/02/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 1 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

**REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.241 DEL 20-12-2017**

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO

- Che il Regolamento (CE) n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le 64/432/CEE e 93/119/Ce e il Regolamento (CE) 1255/97” applicativo in tutti gli Stati membri dal 5 gennaio 2007, prevede all’ art. 6 punto 5, il possesso di un certificato di idoneità, rilasciato ai sensi del dell’art. 17 prf. 2, per i conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame;
- Che il Regolamento n. 1/2005, all’art. 6, par. 5, stabilisce: “nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell’art. 17, par. 2” del Regolamento stesso;
- Che il D.Lgs. n. 151/2007, relativo alle disposizioni sanzionatorie del Reg. 1/2005, all’art. 14, c. 3, stabilisce che i certificati di idoneità al trasporto degli animali hanno una durata decennale e, quindi, alla scadenza del decennio di validità il certificato deve ritenersi scaduto a tutti gli effetti;

## VISTE

- La nota del Ministero della Salute 0007719-P-29/03/2016 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinnovo certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17, prf. 2”, che, non essendo sopravvenuta alcuna modifica al Regolamento (CE) n. 1/2005, semplifica le procedure di rinnovo, dispensando dalla partecipazione al corso di formazione specifico e dal relativo esame finale i conducenti/guardiani che:
  - Non hanno commesso gravi infrazioni alla normativa vigente sulla protezione degli animali durante il trasporto;
  - Non hanno subito una sospensione del certificato di idoneità.
- La nota del Ministero della Salute 0002524-P-01/02/2017 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Chiarimenti rinnovo certificati di idoneità per conducenti/guardiani rilasciati ai sensi dell’art. 17, prf. 2 – nota DGSAF prot. n. 7719-P-29/03/2016”, che precisa quali conducenti/guardiani sono tenuti a seguire nuovamente il corso di formazione:
  - Conducenti/guardiani che hanno commesso gravi infrazioni alla normativa vigente sulla protezione degli animali durante il trasporto (violazioni previste dall’art. 7 comma 5 e 6 del D.Lgs. 151/2007) nei tre anni precedenti alla richiesta di rinnovo;
  - Conducenti/guardiani che hanno subito una sospensione del certificato di idoneità.
- La nota del Ministero della Salute 0027988-P-05/12/2017 avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1/2005 – Rinnovo certificati di idoneità per conducenti/guardiani, rilasciati ai sensi dell’art. 17 prf. 2. Corsi di aggiornamento” che integra la nota DGSAF prot. n. 7719-P-29/03/2016 inserendo per i conducenti/guardiani che:
  - Non hanno commesso gravi infrazioni alla normativa vigente sulla protezione degli animali durante il trasporto;
  - Non hanno subito una sospensione del certificato di idoneità;L’obbligo di partecipazione a corsi di aggiornamento, ufficialmente approvati, della durata di almeno 4 ore con relativo esame finale;
- La nota prot. n. 1923 del 26/01/2018, con la quale il Ministero della Salute rettifica le note già inviate sull’argomento e precisa che: “il rinnovo dei certificati di idoneità al trasporto degli animali per conducenti e guardiani deve essere concesso previo svolgimento, con esito positivo, dei corsi di formazione di cui all’art. 14, c. 3, del d.lgs. n. 151/2007.

## CONSIDERATO

- Che compete alle Regioni la programmazione ed il controllo sulle attività di formazione finalizzata alla formazione dei conducenti e dei guardiani;
- Che è necessario dare attuazione al rinnovo del Certificato di idoneità ai sensi dell'art. 17, prf. 2 del Regolamento (CE) n. 1/2005;
- Che il Decreto Dirigenziale n. 241 del 20-12-2017 "Corsi per il rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani ai sensi dell'art. 17, p. 2, Reg. CE n. 1/2005" non è rispondente al nuovo orientamento manifestato dal Ministero della Salute con la suddetta nota prot. n. 1923 del 26/01/2018.

## RITENUTO, pertanto, necessario

- Revocare il Decreto Dirigenziale n. 241 del 20-12-2017 "Corsi per il rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani ai sensi dell'art. 17, p. 2, Reg. CE n. 1/2005".

## DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

- di revocare il Decreto Dirigenziale n. 241 del 20-12-2017 "Corsi per il rinnovo dei certificati di idoneità per conducenti/guardiani ai sensi dell'art. 17, p. 2, Reg. CE n. 1/2005";
- Di trasmettere il presente decreto ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. della Regione Campania, all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare" (O.R.S.A.), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, per quanto di rispettiva competenza, e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente U.O.D.  
Dr. Paolo Sarnelli